

Del.INARCASSA 23 aprile 1992

Regolamento riscatti. Norme per l'applicazione degli artt. 17, 18 e 19 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

(G.U. 11 novembre 1992, n. 266)

Art. 1 (Soggetti, modalità e termini per i riscatti)

1. I riscatti degli anni di effettivo esercizio professionale anteriori al 1961, del periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura, del periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché dei periodi di servizio equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, possono essere richiesti dai liberi professionisti inclusi nei ruoli previdenziali degli iscritti alla Cassa all'atto della presentazione della domanda ed in possesso di un'anzianità di iscrizione e contribuzione per un periodo, anche discontinuo, di almeno cinque anni.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della data di presentazione della domanda di pensionamento.

3. Il periodo ammesso a riscatto non deve risultare concomitante con periodi di rapporto di lavoro subordinato o con periodi impegnati in altre attività coperte da forme di previdenza obbligatoria.

4. I riscatti di cui al comma primo determinano, a tutti gli effetti, un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati e alle eventuali frazioni.

5. L'onere derivante dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo riscattato, calcolata alla data di presentazione della domanda di riscatto, deve essere corrisposto entro la data di decorrenza della pensione, a scelta dell'avente diritto:

a) in soluzione unica, entro sessanta giorni dalla data di notifica;

b) a rate semestrali, con l'applicazione dell'interesse del cinque per cento composto far tempo dal sessantesimo giorno dalla data di notifica.

6. Il numero massimo delle rate semestrali di cui alla lettera b) del precedente comma è pari al numero dei semestri ricompresi nel periodo riscattato; per una eventuale frazione di semestre, è concessa, a richiesta dell'interessato un'ulteriore rata; il ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza della domanda, con conseguente restituzione delle somme versate.

7. In caso di decesso dell'iscritto prima di aver completato il pagamento dell'onere di riscatto, i superstiti possono:

a) rinunciare al riscatto, ottenendo la restituzione delle relative somme versate;

b) rinunciare alla prosecuzione del pagamento residuo ed ottenere il riconoscimento del maggior beneficio di pensione derivante dai versamenti eseguiti;

c) ottenere che il residuo debito venga recuperato sulle mensilità di pensione nella misura di 1/5 del trattamento pensionistico mensile.

Art. 2 (Riscatto dell'esercizio professionale anteriore al 1961)

1. Coloro che siano iscritti alla Cassa, in modo continuativo, dal 1961 e che intendano riscattare gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale, anche se frazionati e non successivi, devono presentare, oltre alla domanda di cui al secondo comma del precedente art. 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attestino che nel periodo, o nei periodi, da riscattare hanno esercitato la libera professione e non hanno svolto alcuna attività subordinata, o altra attività coperta da forme di previdenza obbligatoria.

2. Ove fosse accertato che, in tutto o in parte, la dichiarazione di cui al precedente comma non è fedele, la Cassa procederà alla restituzione del relativo contributo versato ed al recupero della relativa maggior somma eventualmente erogata a titolo di pensione, maggiorata degli interessi legali maturati.

Art. 3 (Riscatti di laurea, servizio militare ed equiparati etc.)

1. Il riscatto del periodo legale del corso di laurea, per coloro che siano in possesso di una o più lauree in ingegneria e/o architettura, è limitato ad una sola di esse; in caso di avvenuto passaggio da una facoltà all'altra è riscattabile il periodo legale del corso relativo alla laurea conseguita.

2. Il periodo legale del corso di laurea ed il periodo di servizio militare obbligatorio, anche prestato in guerra, nonché dei servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, possono essere riscattati per intero o parzialmente.

3. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi per effetto di concomitanza col periodo di servizio militare obbligatorio di cui al secondo comma, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo complessivamente riscattato non ecceda la somma degli anni del corso legale di laurea e di detto periodo di servizio militare.

4. La laurea in ingegneria o architettura conseguita all'estero, che sia comunque legalmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura italiani, o per il periodo legale degli studi compiuti all'estero, se inferiore.

5. Il periodo degli studi effettivamente compiuti, ovvero la durata legale del corso di laurea, sono documentati mediante certificazione rilasciata dalla competente Università degli Studi, o Politecnico, o altra Scuola o Istituto, che abbiano titolo legale ai fini del rilascio della laurea di ingegneria o di architettura, o con copia autentica della stessa.

6. Il periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché dei servizi equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, deve essere documentato con lo stato di servizio o con il foglio matricolare, rilasciato dalle competenti autorità, o con copia autentica dello stesso.

7. Per l'esercizio delle facoltà di riscatto di cui al presente articolo è necessario che l'interessato produca, oltre alla domanda di cui al secondo comma del precedente art. 1 e alla documentazione di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attesti di non aver usufruito del riscatto medesimo presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

8. Il riscatto del periodo legale del corso di laurea e/o del servizio militare che sia ottenuto in regime di fruizione di corrispondente riscatto presso altra Cassa o Ente previdenziale, è privo di validità; all'accertamento conseguirà la restituzione del relativo contributo versato ed il recupero delle somme eventualmente

percepita a titolo di pensione per effetto del riscatto, maggiorate degli interessi legali maturati.

Art. 4 (Onere di riscatto e tabelle per il calcolo della riserva matematica)

1. L'onere per i riscatti di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 pari alla relativa riserva matematica, è calcolato applicando i coefficienti riportati nelle allegate tabelle AM ed AF, alla maggior quota di pensione conseguente. La media reddituale da prendersi a base per il calcolo della maggior quota di pensione, ove inferiore al valore di reddito corrispondente al contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda di riscatto, è elevata al valore medesimo. E in ogni caso esclusa, agli effetti di tale calcolo, l'incidenza della pensione minima.

Art. 5 (Norma transitoria)

1. In deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1, i liberi professionisti iscritti alla Cassa alla data del 2 novembre 1990, di entrata in vigore della L. 11 ottobre 1990, n. 290 che, con decorrenza successiva a tale data abbiano conseguito, o conseguano la pensione della Cassa stessa, possono esercitare le facoltà di riscatto di cui al primo comma dell'art. 1, purché presentino domanda entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

2. Il versamento dell'onere derivante dalla riserva matematica può avvenire in soluzione unica nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica, oppure in un massimo di tre rate semestrali consecutive con l'applicazione dell'interesse del cinque per cento composto a far tempo dal sessantesimo giorno dalla stessa data.

3. L'eventuale ricalcolo della pensione, da effettuarsi dopo il completamento del versamento dell'onere di riscatto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di riscatto e, comunque, da data non anteriore a quella di decorrenza della pensione.

Art. 6 (Norma transitoria)

1. Per coloro che risultino continuamente iscritti alla Cassa, in qualità di liberi professionisti o a seguito di ricongiunzione di periodi assicurativi presso altre Enti ex L. 5 marzo 1990, n. 45, da data anteriore al 2 novembre 1990 e per coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente art. 5, l'onere di cui al precedente art. 4 è dovuto nelle seguenti percentuali:

a) 40 % se l'iscrizione è avvenuta nel corso del 1961;

b) 41,70 % se l'iscrizione è avvenuta nel corso del 1962;

c) 43,40 % se l'iscrizione è avvenuta nel corso del 1963 e così via con incremento annuale di 1,70 ove l'iscrizione sia avvenuta nel corso degli anni successivi.

2. Qualora siano intervenute interruzioni nell'iscrizione non ricongiunte ex L. 5 marzo 1990, n. 45, si fa riferimento, ai fini dell'individuazione dell'onere dovuto, all'anno nel corso del quale è avvenuta l'ultima iscrizione.

3. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono avere carattere di continuità fino alla data di presentazione della domanda di riscatto o fino alla data di cancellazione dalla Cassa, per coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente art. 5, la domanda di riscatto deve essere presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme, ovvero, se

successiva, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di maturazione del requisito di cui all'art. 1, primo comma.

Art. 7 (Integrazione contributiva per gli anni anteriori al 1982)

1. La presentazione della domanda per l'integrazione dei versamenti contributivi individuali relativi agli anni antecedenti il 1982, o per il completamento di essa, è ammessa entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione delle presenti norme; l'integrazione deve essere estesa a tutti gli anni consecutivi a partire dal primo oggetto di richiesta e fino al 1981 compreso. La facoltà può essere esercitata dagli iscritti alla Cassa alla data del 2 novembre 1990, purché non abbiano conseguito, o non conseguano, la pensione della Cassa con decorrenza antecedente a tale data.

2. L'integrazione contributiva, o il completamento di essa, è calcolata con le modalità di cui all'art. 23 della L. 3 gennaio 1981, n. 6.

3. L'integrazione contributiva, o il completamento di essa, sono rivalutati, a partire dal 1983 e fino al 1990, in base alla tabella dei coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 14 secondo comma, della L. 3 gennaio 1981, n. 6, tenute presenti le modifiche di cui agli artt. 12 e 13 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

4. Gli importi dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa.

5. L'eventuale ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di cui al precedente primo comma, e, comunque, da data non anteriore a quella di decorrenza della pensione.